DISCIPLINA ED EQUIPARAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA AGLI ALTRI INSEGNAMENTI

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816

Il capo d'istituto vigila sulla regolare corresponsione dello tasse di educazione fisica.

Il capo d'istituto ed i presidenti delle Commissioni esaminatrici devono, sotto la loro responsabilita', escludere dalle lezioni, dagli scrutini e dagli esami gli alunni ed i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse di educazione fisica dovute.

Parimenti, non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati che non abbiano pagato le tasse predette.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1942, non più in vigore dal 29 gennaio 1946 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti
Estremi	Legge 14 novembre 1941, n. 1361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-ed-equiparazione-dell-insegnamento-dell-educazione-fisica/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-7-settembre-1945-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it